



CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE FINANZA, BILANCIO E TRIBUTI

Regolamento Comunale CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'8-9/3/1999, divenuta esecutiva il 22/3/1999.*
- *Modifiche ed integrazioni approvate con atto deliberativo del Commissario di competenza del Consiglio Comunale n. 36 del 28/2/2000, divenuto esecutivo il 6/3/2000.*
- *Ulteriori Integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 28/7/2003, divenuta esecutiva il 16/8/2003.*
- *Ulteriori integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/6/2004, divenuta esecutiva il 14/8/2004.*
- *Ulteriori integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2006, divenuta esecutiva il 2/1/2007.*
- *Ulteriori integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 4.6.2006, divenuta esecutiva il 18/6/2007.*
- *Ulteriore integrazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/3/2008, divenuta esecutiva il 20/4/2008.*
- *Ulteriore integrazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/1/2011, divenuta esecutiva il 5/2/2011.*
- *Ulteriori integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11-12/7/2012, divenuta esecutiva il 31/7/2012.*
- *Ulteriori integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26/7/2012, divenuta esecutiva il 12/8/2012.*

N.B. Ai sensi dell'art. 42, 1° comma lettera f) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" spetta al Consiglio Comunale, limitatamente agli atti fondamentali, "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ..."; tale ultima determinazione resta, pertanto, di competenza della Giunta Comunale.

Testo aggiornato il 12.2.2013



CITTA' DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PARTE I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- art. 1 Occupazioni soggette a concessioni
- art. 2 Divieto di occupazione senza concessione
- art. 3 Occupazioni d'urgenza
- art. 4 Domanda di occupazione
- art. 5 Procedimento e atto di concessione
- art. 6 Durata dell'occupazione

PARTE II REGOLE RELATIVE A DETERMINATI TIPI DI OCCUPAZIONE

- art. 7 Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti ad aree pubbliche con condutture, impianti e arredi ornamentali
- art. 8 Occupazioni con tende solari, faretti, vetrinette e simili
- art. 9 Occupazioni con griglie ed intercapedini
- art. 10 Occupazioni con passi carrabili e occupazione con divieto di sosta di accessi carrabili e di spazi acquei
- art. 11 Occupazioni per mestieri e arti esercitati in forma girovaga
- art. 12 Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale informativo, lotterie e simili
- art. 13 Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle apposite aree
- art. 14 Prescrizioni per alcune aree di rilevante pregio artistico ed ambientale
- art. 15 Fori vetrina
- art. 16 Concessioni di aree pubbliche collegata ad attività commerciali
- art. 17 Occupazioni per affissioni e pubblicità
- art. 18 Concessione per occupazioni d'urgenza
- art. 18 bis Occupazioni per riprese cinetelevisive

PARTE III PRESCRIZIONI GENERALI

art. 19	Occupazione con materiali di scarto derivanti da lavori e di opere
art. 20	Occupazioni per attività edilizie insistenti su aree adibite a parcheggio a pagamento
art. 21	Rimozione per occupazioni abusive
art. 22	Necessità di autorizzazione per i lavori incidenti sul suolo pubblico
art. 23	Occupazioni occasionali per lavori, soste operative e simili
art. 24	Obblighi del concessionario
art. 25	Decadenza dalla concessione
art. 26	Revoca della concessione
art. 27	Rinnovo e proroga della concessione

CAPO II DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE

art. 28	Criteri di determinazione del canone
art. 29	Criteri di misurazione delle superfici occupate
art. 30	Riduzioni del canone per passi ed accessi carrabili
art. 31	Importo minimo del canone
art. 32	Non assoggettabilità al canone
art. 33	Impedimento all'utilizzazione delle aree concesse o all'esercizio dell'attività dovuto ai lavori di Pubblica Utilità
art. 34	Legittimazione a svolgere attività di riscossione del canone
art. 35	Accertamento, liquidazione e sanzioni
art. 36	Applicazione del canone e della sanzione amministrativa alle occupazioni abusive
art. 36 bis	Sanzioni accessorie
art. 37	Modalità e scadenze di pagamento
art. 38	Tariffa per il canone di occupazione
art. 39	Canone per impianti pubblicitari
art. 39 bis	Canone per occupazioni per riprese cinetelevisive
art. 40	Disposizioni finali
art. 41	Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Parte I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Occupazioni soggette a concessione

1. Il presente Regolamento si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Venezia, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia, e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
2. La servitù di pubblico passaggio sulle aree di proprietà privata comporta l'applicazione del presente Regolamento anche se costituita per usucapione e non ancora iscritta negli elenchi classificatori.
3. È soggetta a concessione anche l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi, assiti, e altri mezzi destinati a tutelare la pubblica incolumità, effettuata dal proprietario di un immobile che debba effettuare lavori di intervento edilizio a seguito di ordinanza sindacale, o altro provvedimento dell'Amministrazione comunale.
4. Sono soggette a concessione anche le occupazioni di spazi acquei, e dei relativi spazi compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Venezia ai sensi del Regio Decreto 20.10.1904 n. 721 e dell'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15.02.1952, n. 328, per esempio quelle effettuate per ormeggio di natanti e imbarcazioni o di altri galleggianti.
5. Ai fini del presente Regolamento con l'espressione "Spazi ed aree pubblici" si intendono, in via esemplificativa, strade, piazze, corsi, canali, rivi, portici, parchi, aree, giardini, e le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché gli spazi sottostanti e sovrastanti ad essi.

Art. 2

Divieto di occupazioni senza concessione

1. E' vietato occupare spazi ed aree pubblici di cui all'art. 1 senza apposita concessione comunale rilasciata dal Settore competente, su richiesta dell'interessato, salve le disposizioni degli articoli 3, 12, 23 del presente Regolamento. In caso di violazione del presente divieto l'occupazione si considera abusiva e si applica la disciplina di cui all'art. 36 e 36 bis del presente Regolamento. *(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.7.2012)*

Art. 3

Occupazioni di urgenza

1. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia comunicazione, anche verbale, alla Sezione territorialmente competente del Comando Polizia Municipale. La comunicazione va fatta, se possibile, previamente, e comunque senza indugio e l'interessato deve attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia Municipale riguardanti le modalità dell'occupazione.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, gli spazi ed aree pubblici di cui all'art. 1, deve farne apposita domanda al Settore Tributi *. La domanda, in forma scritta e in regola con la disciplina dell'imposta di bollo va consegnata o spedita all'Ufficio Protocollo del Settore Tributi **.
2. La domanda deve contenere.
 - a. l'indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e della residenza o domicilio, o la ragione sociale o denominazione e sede legale se non si tratta di persona fisica, del codice fiscale o della eventuale partita IVA del richiedente;
 - b. l'indicazione del tipo di area o spazio pubblico che si chiede di occupare, della sua ubicazione, nonché l'estensione e delimitazione del tratto da occupare;
 - c. l'indicazione, in relazione alle distinzioni tra tipologie di aree e di occupazioni considerate nel presente regolamento, del tipo di occupazione e delle finalità della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eventualmente eseguire, e delle modalità d'uso di queste;
 - d. l'indicazione della durata dell'occupazione temporanea; se l'occupazione è permanente, la durata va espressa in anni, fino ad un massimo di 10.
3. La domanda deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, in particolare di una dettagliata planimetria in scala 1/200, salvo che per le piccole occupazioni temporanee. Per queste ultime il Settore Tributi * può però richiedere la presentazione, se lo ritiene necessario, di un disegno illustrativo dello stato di fatto o di fotografia, da cui risultino le dimensioni della sede stradale o dell'area occupata e il posizionamento dell'ingombro. Se l'occupazione è collegata ad attività di commercio, il richiedente deve autocertificare il possesso della licenza commerciale per l'esercizio dell'attività. Con determinazione del Dirigente del Settore è elencata la documentazione eventualmente da allegare alla domanda per i tipi di occupazione più frequenti.
4. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a 20 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
5. Per le occupazioni effettuate dai pittori, ritrattisti o artisti di strada si applicano le norme procedurali contenute nel rispettivo regolamento. *(comma così modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 66 del 4.6.2007)*

** A partire dal 3 marzo 2003 i procedimenti di rilascio delle concessioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente ad attività economico-produttive sono di competenza del S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive.*

*** A seguito di riorganizzazione interna agli uffici, a partire dal mese di agosto 2003 la domanda deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune.*

Art. 5

Procedimento e atto di concessione

1. Il Settore Tributi * acquisisce i pareri degli uffici interessati nel procedimento in quanto competenti per le materie coinvolte dalla concessione richiesta. Si considerano interessati nel procedimento gli uffici individuati dall'Ordinanza Sindacale n. 972 del 19.02.96 e successive modificazioni ed integrazioni, alla cui disciplina si rinvia ad integrazione di quanto disposto nel presente Regolamento.
2. Eventuali istruttorie comportanti spese sono ammesse solo se strettamente necessarie. Al concessionario può essere addebitato solo il costo dell'attività istruttoria, secondo criteri prestabiliti con deliberazione della Giunta Municipale.
3. Per le occupazioni di pubblici esercizi legate al commercio, di cui alla Delibera n. 3938 del 3.11.94 la concessione presuppone il parere favorevole del Comando della Polizia Municipale.
4. In caso di occupazioni per lavori edili, le spese per eventuali sopralluoghi nonché l'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo comma 13, saranno determinate dal Dirigente Responsabile Settore Tributi * su proposta dell'Ufficio LL.PP. - Settore Viabilità - competente al rilascio del parere, in applicazione dei criteri prefissati con deliberazione della Giunta Municipale.
5. I Consigli di Quartiere deliberano, nel rispetto della legislazione vigente, dei regolamenti comunali, degli atti dell'Amministrazione Comunale e delle competenze proprie di tutti gli uffici interessati al procedimento, i criteri in base ai quali concedere le occupazioni permanenti di pubblici esercizi legate al commercio. Detti criteri dovranno essere individuati di concerto con l'Amministrazione Comunale, con riguardo ai luoghi dove si intende favorire, limitare o escludere l'occupazione del suolo e alle attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento dell'occupazione del suolo. Le deliberazioni contenenti i criteri sono trasmesse, a cura del Settore Decentramento, alla Polizia Municipale e alla Commissione Edilizia i quali, nell'esprimere i propri pareri sull'occupazione devono tener conto di quanto deliberato dal quartiere nel cui territorio è richiesta l'occupazione di spazio pubblico. *(comma così modificato con atto deliberativo del Commissario di competenza del Consiglio Comunale n. 36 del 28.2.2000).*
6. Ai richiedenti morosi nel pagamento del canone di occupazione di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate altre concessioni fino a quando non abbiano pagato le somme dovute.
7. Il Settore Tributi * rilascia l'atto di concessione ad occupare gli spazi e le aree pubblici se in base all'istruttoria effettuata ne sussistono i presupposti di legittimità e di merito. La decisione sulla domanda di concessione è emanata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salve le proroghe del termine derivanti da pareri obbligatori previsti da norme legislative o regolamentari, di altri Uffici o Commissioni, esterni all'Amministrazione Comunale.
8. Nell'atto di concessione sono indicati il luogo e la durata dell'occupazione, l'estensione dello spazio concesso, il canone se dovuto, nonché le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Qualora più soggetti chiedano di effettuare la stessa occupazione o occupazioni incompatibili, dovranno essere indicati i criteri seguiti per la scelta del concessionario. Sia l'atto di concessione, sia l'atto motivato di rigetto dell'istanza di concessione, è consegnato o spedito al

richiedente, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento.

9. Per le occupazioni temporanee la Concessione può essere ritirata su presentazione dell'avvenuto pagamento oppure, su richiesta dell'interessato, previa trasmissione, via fax o telefonando al Settore * gli estremi dell'avvenuto pagamento, spedita a mezzo posta al domicilio. Il mancato pagamento o della comunicazione del suo annullamento o della proroga dei termini per sopravvenute esigenze, determineranno la decadenza della concessione fermo restando il pagamento di quanto dovuto per il rilascio della concessione.
10. Il concessionario deve osservare, a pena di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, le prescrizioni di carattere tecnico e le altre disposizioni specifiche stabilite di volta in volta nell'atto a seconda delle caratteristiche delle occupazioni, nonché quelle di carattere generale di cui ai commi ed agli articoli seguenti. L'Ufficio Tributi *, nell'indicare le prescrizioni cui è condizionata la concessione, terrà conto delle prescrizioni dettate dai "pareri quadro" relativi ai plateatici e al loro arredo.
11. La concessione viene in ogni caso accordata a termine e senza pregiudizio dei diritti di terzi. Il Comune può imporre nuove condizioni, sospendere la concessione per determinati periodi, per esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, o revocarla nei casi previsti dall'art. 26.
12. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare, appena termina l'occupazione o comunque nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, lo stato dei luoghi precedente all'occupazione, e di riparare i danni prodotti dall'uso dell'area o spazio concesso, anche se derivanti dalle opere o dai depositi permessi dalla concessione.
13. Nella concessione potrà essere prescritto all'interessato di versare alla Tesoreria Comunale una determinata somma di denaro, per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi o per risarcire i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica o a terzi qualora debba risponderne, oltre a lui, anche il Comune. L'ammontare di tale deposito sarà determinato, volta per volta, dal Dirigente Responsabile Tributi * su proposta dell'Ufficio competente, in relazione alle dimensioni, alla natura, all'importanza ed alla qualità dell'occupazione, alle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, alla durata della concessione ed alla presumibile entità dei danni che potrebbero verificarsi. Per le occupazioni insistenti su aree verdi affidate all'Amav ** per la manutenzione, l'ammontare del deposito cauzionale verrà stabilito dall'Azienda stessa, fermo restando il versamento di esso alla Tesoreria Comunale. L'importo del deposito non dovrà essere inferiore al canone complessivamente dovuto per l'occupazione. Il deposito cauzionale, a scelta dell'interessato può essere sostituito da fideiussione per lo stesso importo, purché concessa da banca o altro soggetto la cui scelta sia approvata dal Dirigente Responsabile Tributi *.
14. Alla fine dell'occupazione, su presentazione di autocertificazione con la quale il titolare della concessione dichiara che nessun danno è stato provocato al suolo pubblico, il Settore Tributi * dispone con disposizione Dirigenziale al rimborso del deposito cauzionale cui provvede la Direzione di Ragioneria. Contemporaneamente il Settore Tributi* trasmette copia dell'autocertificazione ai LL.PP. per gli eventuali controlli. Qualora il Sett. Viabilità - LL.PP. - riscontrasse danni lo stesso provvederà al ripristino ponendo a carico del concessionario inadempiente la spesa maggiorata del 20% salvo le azioni relative alla falsa autodichiarazione.
15. Rimane a carico del concessionario la responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi in conseguenza dell'occupazione.
16. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.LGS. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) devono essere altresì osservate le prescrizioni di quest'ultimo e del relativo Regolamento di esecuzione e di

attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche); in ogni caso, l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

** A partire dal 3 marzo 2003 i procedimenti di rilascio delle concessioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente ad attività economico-produttive sono di competenza del S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive.*

*** Ora VESTA s.p.a.*

Art. 6 Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. la concessione di occupazione permanente è conferita per occupazioni di durata non inferiore all'anno, anche se non realizzate per mezzo di manufatti o impianti; il concessionario ha la disponibilità dell'area occupata per un periodo comunque non superiore a dieci anni dalla data della concessione;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e in ogni caso quelle abusive. Si considerano temporanee anche le occupazioni per le quali siano state concesse proroghe che ne hanno prolungato oltre l'anno la durata complessiva.
2. Le occupazioni a carattere permanente risultanti al 31.12.1998 verranno rinnovate d'ufficio per dieci anni, a partire dal 1 gennaio 1999, purché sia pagato entro i termini il canone di occupazione, salva la necessità di revocare o modificare la concessione in forza delle nuove norme regolamentari.

Parte II REGOLE RELATIVE A DETERMINATI TIPI DI OCCUPAZIONE

Art. 7 Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti ad aree pubbliche con condutture, impianti e arredi ornamentali

1. Per collocare nello spazio sottostante o soprastante ad aree pubbliche, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, funi, condutture, impianti tecnici in genere, e simili nonché festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario seguire le prescrizioni che debbono essere dettate nell'atto di concessione, o nel permesso comunale del Comando Polizia Municipale, relative alla posa di dette linee, condutture ed arredi, riguardanti il tracciato degli stessi, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, e ogni altra disposizione necessaria al fine.
2. Non è soggetta a concessione la collocazione nello spazio soprastante ad aree pubbliche di festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili o religiose, ferma la necessità di rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. Per quanto riguarda gli espositori circolari fino ad un diametro di cm. 100 e di altezza fino a cm. 100 conformi alle norme di sicurezza, potranno essere posizionati in presenza di un parere favorevole della Polizia Urbana per quanto riguarda la viabilità. Oltre tale misura dovranno

intendersi soggetti alle norme precedenti aventi carattere generale (*comma introdotto con atto deliberativo del Commissario di competenza del Consiglio Comunale n. 36 del 28.2.2000*).

Art. 8

Occupazioni con tende solari, faretti, vetrinette e simili

1. La concessione per l'occupazione mediante tende solari, faretti, vetrinette e simili oggetti è subordinata alle prescrizioni previste ai fini dell'autorizzazione ad installarli dal regolamento concernente il Canone Autorizzatorio.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Amministrazione comunale può disporre la sostituzione delle suddette strutture, eventualmente anche indicando materiali alternativi e di costo simile da essa indicati.
3. In caso di subentro ad altra attività, la ditta entrante avrà diritto a mantenere la stessa tipologia di tenda preesistente a meno che la zona non sia soggetta a riordino complessivo (*comma aggiunto con atto deliberativo del Commissario di competenza del Consiglio Comunale n. 36 del 28.2.2000*).

Art. 9

Occupazione con griglie ed intercapedini

1. Le prescrizioni cui è subordinata la concessione di occupazioni con griglie ed intercapedini sono disciplinate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 10

Occupazioni con passi carrabili e occupazioni con divieto di sosta di accessi carrabili e di spazi acquei

1. E' necessaria apposita concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili.
2. Per passi carrabili si intendono gli accessi, a raso e non, a proprietà privata che sottraggono una parte di suolo pubblico all'uso comune.
3. Per la determinazione del canone i passi carrabili vengono suddivisi in base alla loro ubicazione, in particolare: passi carrai siti all'interno del centro storico e passi carrai fuori dal centro storico.
4. A' sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente Codice della Strada i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale indicato nella figura 78 del DPR 495 del 16.12.92 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
5. La concessione di occupazione con divieto di sosta può essere data anche per gli spazi acquei di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 11

Occupazioni per mestieri e arti esercitati in forma girovaga

1. Coloro che esercitano mestieri e arti in forma girovaga non possono occupare spazi ed aree pubblici del Comune senza averne ottenuto la concessione, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per le Arti di Strada.

2. In ogni caso l'occupazione non potrà protrarsi oltre sette giorni, nei quali dovrà essere compresa una festività, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono sul suolo pubblico, approvato con delibera del CC. n. 105 del 28.1.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale informativo, lotterie e simili

1. La concessione per le occupazioni con banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale informativo, vendita di biglietti di lotterie, va richiesta tramite il Comando di Polizia Municipale, e viene accordata per la durata massima di 15 gg., compresi nel mese in corso od in quello successivo, subordinatamente alle prescrizioni indicate dallo stesso Comando e previo pagamento dell'importo del canone, salvo la non assoggettabilità di cui all' art. 32 del presente Regolamento.

Art. 13

Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle apposite aree

1. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree pubbliche destinate al parcheggio delle stesse, può essere rilasciata sia a persone fisiche, sia a cooperative.

Art. 14

Prescrizioni per alcune aree di rilevante pregio artistico ed ambientale

1. Per le occupazioni di Spazi ed aree pubblici in Area Marciana, devono essere seguite le regole poste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 5.9.1994; per le occupazioni in Ruga degli Oresi, le regole poste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 353 del 30.9.1997.

Art. 15

Fori vetrina

1. Nel caso di fori vetrina, l'occupazione su una striscia di suolo pubblico adiacente alla vetrina è concedibile per una superficie corrispondente alla lunghezza di questa e per una larghezza di non meno di cm. 40 e non più di cm. 60, purché l'area pubblica prospiciente abbia una profondità superiore a mt. 1,50.

Art. 16

Concessioni di aree pubbliche collegate ad attività commerciali

1. Le domande per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni con tavolini, banchi, sedie, pedane e vetrine, esposizioni di merce e manifestazioni in genere devono essere inoltrate almeno 60 gg. prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.

2. Per il commercio su aree pubbliche e le manifestazioni fieristiche, si applicano le disposizioni della L. 28.3.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.
3. Per le occupazioni attuate nell'esercizio del commercio in sede fissa (chioschi, posteggi e simili), si applicano le prescrizioni dei vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
4. Per le occupazioni attuate nell'esercizio dello spettacolo viaggiante e dei pubblici spettacoli, si applicano le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti.
5. Per le occupazioni attuate nei mercati coperti, si applicano le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti per i Mercati Comunali.
6. Sono comunque sottoposte a concessione anche le occupazioni attuate nell'esercizio delle attività marginali svolte, nelle configurazioni indicate dal D.M. 25 Maggio 1995, dalle organizzazioni del volontariato iscritte nell'apposito registro regionale ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale del 30.8.1993, n. 40 in applicazione della legge n. 266/1991, oppure dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate - ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo n. 460 del 4.12.1997, benché non ricadenti nel regime delle leggi 426/1971 e 112/1991.

Art. 17

Occupazioni per affissioni e pubblicità

1. La concessione di occupazione per affissioni e pubblicità è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Canone Autorizzatorio e Arredo Urbano.
2. I requisiti per la concessione dell'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari autorizzati sono quelli previsti dai vigenti Regolamenti in materia di Canone Autorizzatorio, di Arredo Urbano e di diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili strutture installate in forza della concessione, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità; nulla è dovuto al concessionario per tali affissioni e pubblicità.
4. Le denunce, effettuate ai fini del canone autorizzatorio sulla pubblicità, si intendono valide anche per il canone di occupazione.

Art. 18

Concessione per occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di occupazione di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, per attività edilizia, ad esempio mediante ponteggi o cantieri temporanei, chi ha effettuato l'occupazione deve chiedere la concessione al Settore Tributi entro cinque giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 18 bis *

Occupazioni per riprese cinetelevisive

1. E' necessaria apposita concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'effettuazione di riprese cinetelevisive.
2. Le riprese cinetelevisive si distinguono in:

- riprese cinetelevisive di grandi dimensioni. Per riprese cinetelevisive di grandi dimensioni si intendono quelle effettuate con troupe composta da più di 50 persone. Gli spot commerciali rientrano in questa fattispecie indipendentemente dalla composizione della troupe e dal tipo di attrezzatura utilizzata.
 - riprese cinetelevisive di medie dimensioni. Per riprese cinetelevisive di medie dimensioni si intendono quelle effettuate con troupe composta da più di 6 persone e non oltre le 50 persone.
 - riprese cinetelevisive effettuate con troupe composte da non oltre 6 persone con attrezzatura leggera (un cavalletto, una telecamera, attrezzatura suono portatile).
3. La domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'effettuazione di riprese cinetelevisive va presentata allo Sportello Cinema, articolazione organizzativa specifica dello Sportello Unico Attività Produttive.
 4. Le riprese cinetelevisive effettuate con troupe composte da non oltre 6 persone con attrezzatura leggera (un cavalletto, una telecamera, attrezzatura suono portatile) non sono soggette a concessione.

** Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21 giugno 2004.*

Parte III PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 19

Occupazione con materiali di scarto derivanti da lavori e opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia necessario occupare aree pubbliche, al di fuori di cantieri recintati, con terriccio, terra di scavo, materiali di scarto e simili, nella domanda di concessione dovranno essere indicati i modi per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico e il concessionario dovrà comunque conformarsi alle prescrizioni fissate dalla concessione al riguardo.

Art. 20

Occupazioni per attività edilizie insistenti su aree adibite a parcheggio a pagamento

1. Per le occupazioni per attività edilizia su aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento, il canone è quantificato applicando la tariffa giornaliera per mq. ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento; l'importo dovuto non dovrà comunque essere inferiore al mancato introito dell'Amministrazione Comunale per l'uso dell'area quale parcheggio, salvo il caso di lavori urgenti a difesa della pubblica incolumità.

Art. 21
Rimozione per occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36 e 36 bis del presente Regolamento, in caso di occupazione abusiva di Spazi ed aree pubblici il Dirigente Responsabile del Settore competente all'accertamento della sanzione pecuniaria e alla riscossione del canone, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria determinazione per la rimozione dell'occupazione, con addebito agli occupanti delle spese di rimozione e di custodia. *(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.7.2012)*

Art. 22
Necessità di autorizzazione per i lavori incidenti sul suolo pubblico

1. Quando sono previsti lavori che comportano modificazioni dello stato preesistente dell'area pubblica, la concessione di occupazione è sempre subordinata all'autorizzazione al compimento di tali lavori ed all'assunzione dell'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dell'area o di rimborsare la spesa sostenuta dall'Amministrazione per tale ripristino.

Art. 23
Occupazioni occasionali per lavori, soste operative e simili

1. Sono consentite, previa presentazione di domanda scritta di concessione alla sezione territorialmente competente del Comando Polizia Municipale e fatto salvo quanto previsto dall'art 5 del Regolamento di Polizia Municipale, le occupazioni occasionali per riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento previste dall'art. 32 lett. k - l - m - n - del presente Regolamento ed effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree e simili, nonché con depositi di materiale edile occupanti una superficie complessivamente non superiore a 3 mq., ovvero per soste operative in genere, purché tali occupazioni abbiano durata non superiore a 12 ore in un giorno e non comportino la richiesta di pareri di altri Uffici comunali.
2. Per le altre occupazioni occasionali si applica la disciplina del presente Regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 3 e 12.

Art. 24
Obblighi del concessionario

1. Il diritto all'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico spetta personalmente al concessionario e non ne è consentito il trasferimento, salvo il caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda. In caso di trasferimento della disponibilità aziendale (ivi compreso il ramo d'azienda) cui la concessione sia pertinente, il Settore tributi attribuisce la concessione al nuovo titolare.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di Spazi ed aree pubblici.
3. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 25
Decadenza dalla concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione, che viene disposta dal Dirigente competente al rilascio delle concessioni:
 - tre violazioni, da parte del concessionario, degli obblighi previsti nell'atto di concessione qualora l'occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa. Tale reiterazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si verifica quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione come indicata nel precedente paragrafo, sia commessa un'altra violazione di indole simile. In ogni caso si verifica reiterazione anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. A seguito della decadenza dalla concessione non possono essere rilasciate concessioni allo stesso concessionario entro un anno dalla notifica del provvedimento che dispone la decadenza stessa (*comma così integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 28 luglio 2003 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.7.2012*);
 - la persistenza nella mancata pulizia e tenuta in ordine del suolo occupato;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
2. Il Comando Polizia Municipale trasmette, dopo l'avvenuta contestazione e/o notificazione, copia dei verbali di contestazione delle violazioni previste nel presente articolo al Settore Tributi e all'ufficio competente al rilascio della concessione. Il mancato pagamento del canone e di altri oneri è accertato dal Settore Tributi. (*comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.7.2012*)

Art. 26
Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di Spazi ed aree pubblici è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato e con preavviso non inferiore a sei mesi; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma solo alla restituzione senza interessi del canone dalla data dell'effettiva dismissione dell'area.
2. La concessione è, inoltre, revocata nei seguenti casi: a) su richiesta del titolare; b) per subingresso di un nuovo titolare; c) per decesso del titolare.
3. La richiesta di subingresso presentata dal nuovo titolare dell'autorizzazione ad esercitare attività o dell'immobile cui l'occupazione è collegata, comporta nuova attribuzione al richiedente, se non vi sia necessità di pubblico uso o comunque se non osti l'interesse pubblico, e revoca in capo al precedente titolare. Va restituito al precedente titolare il canone da lui eventualmente già pagato per il periodo successivo al subingresso.
4. In caso di richiesta di revoca da parte del titolare, è restituito il canone eventualmente già pagato per il periodo posteriore al primo giorno del mese successivo alla ricezione di questa. Se l'occupazione continua oltre il termine fissato nell'atto di revoca per la restituzione dell'area nello stato originario ai sensi dell'art. 5, è considerata abusiva.
5. In caso di decesso del titolare, il Settore tributi comunicherà agli eredi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la revoca della concessione, indicando le procedure da seguire per

l'eventuale richiesta di subentrare nell'occupazione, senza soluzione di continuità, e il termine per la dismissione dell'area qualora gli eredi non intendano continuare l'occupazione. In quest'ultimo caso, verrà restituita la parte di canone anticipata per la quota riferibile al periodo successivo all'effettiva dismissione dell'area.

6. Non si procede al rimborso del Canone per importi inferiori a Euro 10,33*.

** Comma aggiunto con atto deliberativo del Commissario di competenza del Consiglio Comunale n. 36 del 28.2.2000).*

Art. 27

Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione di occupazione di durata non inferiore all'anno sono rinnovati alla loro scadenza con il pagamento dell'ultima annualità del canone. A tal fine il Settore Tributi invia a mezzo posta, con raccomandata, l'atto al concessionario.
2. La rinuncia al rinnovo dovrà essere comunicata dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'atto di concessione deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza domanda di proroga, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga della concessione.

CAPO II

DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 28

Criteri di determinazione del canone

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubblici sono soggette al pagamento del canone come previsto dall'art. 63, D.Lvo 446/1997, determinato secondo le norme del presente Regolamento. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza delle aree, strade, canali, spazi sui quali insiste l'occupazione. A tal fine gli spazi ed aree pubblici compresi nel territorio comunale sono classificati in sei categorie.
3. L'allocatione degli spazi ed aree pubblici nelle diverse categorie va individuata in base agli allegati A, B e C.
 - L'allegato A comprende le aree, strade e canali in cui vi siano occupazioni strumentali ad attività economiche con esclusione di quelle rientranti negli allegati B e C;
 - gli allegati B e C comprendono le restanti occupazioni rispettivamente su aree, strade e canali ad esclusione delle attività previste dall'art. 7 del D.P.R. 29.9.73 n. 601.
- 3 bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, la Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può applicare maggiorazioni percentuali alle tariffe base limitatamente alle occupazioni sui canali di cui all'allegato C del presente regolamento, i cui titolari delle concessioni svolgano le seguenti attività economiche: pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, attività ricettive, vetrerie, servizio di taxi effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi, servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo. Dette maggiorazioni non si applicano ai pubblici esercizi, alberghi, ristoranti e attività ricettive le cui occupazioni siano ubicate nelle isole di Burano, Murano e Torcello. *(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20 dicembre 2006 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28 marzo 2008).*
- 3 ter. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, la Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può applicare riduzioni percentuali alle tariffe base delle occupazioni permanenti sui canali di cui all'allegato C del presente regolamento, limitatamente ai cantieri che svolgono attività artigianale di rimessaggio e ricovero natanti. *(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11/12.7.2012).*
4. Le strade, le piazze, i canali, e le altre aree di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria della zona in cui rientrano, fino alla loro formale classificazione.
5. Quando siano occupati dallo stesso concessionario spazi ed aree rientranti in categorie differenti, il canone viene determinato applicando per l'occupazione di ciascuno spazio od area la relativa tariffa, anche se tale occupazione sia funzionale ad un'unica attività esercitata all'incrocio tra strade o sul confine di aree di categoria diversa.

6. Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.
7. Il canone per occupazioni di spazi sovrastanti alle aree pubbliche è dovuto indipendentemente dai diritti spettanti al Comune per il servizio di affissione e canone autorizzatorio.
8. Il canone è dovuto per le occupazioni strumentali all'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati delle assemblee nazionali o regionali.
9. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, in pratica cioè per le occupazioni abusive per le quali non è stata chiesta una proroga, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 40%.

Art. 29

Criteri di misurazione delle superfici occupate

1. Il canone salve le eccezioni espressamente previste, è commisurato all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari.
 - A. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area della proiezione orizzontale dell'oggetto non aderente al suolo che sovrasta l'area pubblica, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti.
 - B. Per le occupazioni di spazi sottostanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area di proiezione orizzontale sul suolo pubblico degli oggetti sottostanti incorporati, calcolata secondo i criteri di cui al punto A.
 - C. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si tiene conto ai fini dell'applicazione del canone del 50% delle superfici sino a 100 mq., del 25% della parte di superficie eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.
 - D. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni di carattere politico, sindacale, religioso, celebrativo, o promosse da organizzazioni assistenziali e di volontariato, o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, sono considerate soltanto le superfici effettivamente destinate in modo esclusivo con banchetti, tende, stands, veicoli e simili per attività commerciali anche occasionali, così come precisate nell'atto di concessione.
2. Sia per le occupazioni temporanee, sia per quelle permanenti, quando la superficie eccede i mille metri quadrati, si tiene conto ai fini dell'applicazione del canone soltanto del 10 % dell' eccedenza.
3. In caso di più occupazioni dello stesso tipo riferite alla medesima area la superficie soggetta al canone viene calcolata sommando le singole occupazioni.
4. Per le occupazioni che superano il mezzo metro quadrato, la superficie minima da computare è di metri quadrati 1. Le frazioni di metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità inferiore se sono fino a mezzo metro, a quella superiore se maggiori.
5. Non è dovuto il Canone per le occupazioni a carattere permanente che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Si applica il canone alle occupazioni temporanee anche se inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per determinare le tariffe per le occupazioni temporanee nelle aree inserite negli allegati "B" e "C" si applicano i seguenti criteri:

DURATA OCCUPAZIONE

- Fino a 8 ore

TARIFFA APPLICABILE

Tariffa ridotta del 40%

- Oltre le 8 ore e fino a 24 ore
e per ogni giorno fino a 14 giorni Tariffa giornaliera
- Oltre i 14 giorni Tariffa ridotta del 50%

Art. 30

Riduzioni del canone per passi ed accessi carrabili*

1. Il canone viene commisurato secondo i seguenti criteri:

Passi carrai:

- all'interno del centro storico fino a ml. 10 di apertura Euro 77,47
 - fuori del centro storico fino a ml. 10 di apertura Euro 51,65
2. Il canone viene aumentato del 10% per ogni metro lineare oltre i 10 ml.
 3. Unitamente alla concessione viene rilasciato il cartello identificativo del passo carraio previo versamento dell'importo di Euro 9,30 a titolo di rimborso spese di fornitura del cartello stesso.
 4. Per gli anni 2000 e 2001 si applica una riduzione del Canone del 50%. *(comma introdotto con atto deliberativo del Commissario di competenza del Consiglio Comunale n. 36 del 28.2.2000)*

** N.B.: con deliberazione n. 898 del 28.12.2001 la Giunta Comunale ha deciso di applicare ai passi carrai, a far data dal 1° gennaio 2002, un'agevolazione consistente nella riduzione del 100% della tariffa.*

Art. 31

Importo minimo del canone

1. Il canone non può essere inferiore a Euro 15,49 per qualsiasi fattispecie di occupazione.

Art. 32

Non assoggettabilità al canone

1. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le seguenti occupazioni, siano temporanee o permanenti:
 - a. occupazioni effettuate per le attività istituzionali dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma I lettera c, del Testo unico dell'Imposta sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale; gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di proprietà privata; le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni effettuate con le vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione (nonché con le vetture a trazione animale) durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le soste dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci, altri beni o persone;

- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima e le occupazioni con impianti adibiti a servizi di trasporto pubblico locale di linea, di proprietà o in concessione al gestore, limitatamente ai casi in cui siano servizi affidati dal Comune di Venezia; *(lettera integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11/12.7.2012)*
- f. le occupazioni di aree cimiteriali, escluse quelle per attività economiche;
- g. le occupazioni effettuate con pedane e altri mezzi destinati a facilitare l'accesso o il passaggio ai soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni effettuate per manifestazioni o altre iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali, di volontariato, o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, purché non diano occasione ad attività commerciali e siano di durata non superiore a 24 ore;
- i. le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. Per le occupazioni superiori a tale misura è tassata l'intera superficie risultante dalla concessione, secondo le regole previste dall' art. 29 lettera D e dall'art. 37;
- j. le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose, purché la collocazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento di polizia urbana;
- k. le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili di durata non superiore a 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno;
- l. le occupazioni con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno;
- n. le occupazioni occasionali per soste, per carico e scarico di materiali di durata non superiore alle 12 ore, di cui all'art. 23;
- o. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- p. le occupazioni effettuate per attività commerciali marginali svolte dalle organizzazioni del volontariato e dalle ONLUS di cui all'art. 16 comma VI del presente Regolamento;
- q. le occupazioni con tende solari installate in abitazioni private;
- r. le occupazioni effettuate per attività di restauro di beni culturali da parte dei soggetti di cui all'art. 87 lettera c del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il cui costo sia onere deducibile dal reddito;
- s. le occupazioni effettuate con macchine, strutture, ponteggi, steccati, trabattelli edilizi, assiti, scale aeree, deposito di materiali edili e quant'altro sia destinato ad interventi edilizi da parte di imprese aggiudicatarie di lavori appaltati dall'Amministrazione Comunale;
- t. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica o privata, disposte [per un periodo non superiore ai 10 anni] su delibera della Giunta Comunale;
- u. le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie per legge (T su insegna di tabaccheria e CROCE per le Farmacie);

- v. le occupazioni con impianti già soggetti a Canone Autorizzatorio derivanti da contratti con l'Amministrazione Comunale approvati con deliberazioni di Giunta Municipale e trasmessi all'ufficio dai Settori competenti;
- w. le occupazioni per manifestazioni di notevole interesse culturale, artistico e di richiamo turistico, come tali riconosciute dall' Assessorato competente, con esclusione di quelle per attività commerciali o di pubblici esercizi;
- x. nell'ambito di manifestazioni estive promosse dall'Amministrazione Comunale, dai Consigli di Quartiere, dalle Municipalità, e feste patronali, l'ampliamento del plateatico nei quartieri di Favaro, Zelarino, Chirignago e Municipalità di Marghera dopo le ore 20:00 avviene senza oneri aggiuntivi, previa autorizzazione degli uffici competenti. *(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 28 luglio 2003).*

Art. 33

Impedimento all'utilizzazione delle aree concesse o all'esercizio dell'attività dovuto a lavori di Pubblica Utilità

1. Quando lo svolgimento di lavori di Pubblica Utilità che si protraggano oltre i sei mesi impedisca l'utilizzazione degli spazi ed aree pubblici dati in concessione (purché questi non siano stati comunque occupati) o impedisca totalmente l'esercizio dell' attività per la chiusura della zona al traffico, verranno accordate le agevolazioni previste dal *"Regolamento per l'applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di lavori di pubblica utilità"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 7.10.1996, secondo il procedimento ivi disciplinato. In particolare, il canone non sarà dovuto per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impedimento. Se i lavori sono organizzati in lotti, per le attività svolte sui lotti non interessati dai lavori il canone annuale sarà ridotto del 10%. Per la concessione di spazi acquei, non utilizzata a causa di lavori di pubblica utilità interessanti rii e canali, la riduzione del canone per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impedimento spetterà purché l'occupazione non sia spostata in altro luogo.
2. Lo sgravio o il rimborso del canone saranno disposti dal Settore Tributi su domanda del concessionario.

Art. 34

Legittimazione a svolgere attività di riscossione del canone

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone possono essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o mediante la società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990 n. 142, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 35

Accertamento, liquidazione e sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l'ufficio deve notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui il canone si riferisce, la richiesta di pagamento contenente la liquidazione del canone con allegata la scheda

tecnica. La liquidazione deve comprendere l'importo dovuto, gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, e una maggiorazione per il ritardato pagamento pari al 20% dell'importo del canone ancora dovuto.

2. Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento entro 30 giorni, viene disposta la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il pagamento effettuato sia tardivo, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.

Art. 36

Applicazione del canone e della sanzione amministrativa alle occupazioni abusive

1. Il canone è dovuto anche per le occupazioni abusive, secondo le regole applicabili per quelle concesse. La violazione deve essere constatata e contestata mediante processo verbale redatto da competente pubblico ufficiale, in base ad elementi legittimamente acquisiti, in particolare attraverso sopralluoghi e verifiche esterne o utilizzando dati in legittimo possesso del Comune. Oltre al canone, è dovuta una indennità pari al canone maggiorato del 50%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. La presunzione di 30 giorni non si applica alle occupazioni abusive temporanee di spazi e specchi acquee effettuate con imbarcazioni. *(comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11/12.7.2012)*
2. Oltre l'indennità di cui al precedente punto 1 è dovuta una sanzione pecuniaria pari al 300% del canone. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 20 comma 4 e 5 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285. *(comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.7.2012)*
3. Il canone e la sanzione possono essere riscossi al momento della contestazione con il rilascio dell'apposita quietanza numerata progressivamente. In mancanza, il Settore Tributi procede all'accertamento della violazione ed alla riscossione del canone, degli accessori e delle sanzioni amministrative.

Art. 36 bis *

Sanzioni accessorie

1. E' considerata abusiva:
 - a. l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione
 - b. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione
 - c. l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure che permanga dopo la decadenza, modifica, o revoca dell'atto di concessione.
2. In caso di recidiva per occupazioni abusive connesse all'esercizio di un'attività commerciale (ad esclusione delle attività di commercio su area pubblica per le quali si applica la regolamentazione specifica) o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il dirigente responsabile dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della legge 25.3.1997, n. 77.
3. La recidiva di cui al suddetto comma si verifica qualora sia stata accertata una simile violazione per la seconda volta nel quinquennio successivo alla data di commissione della prima violazione; le

successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento di una simile violazione della stessa disposizione normativa nel corso del medesimo quinquennio. In ogni caso si verifica la recidiva anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

** Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.7.2012*

Art. 37 **Modalità e scadenze di pagamento***

1. Il pagamento potrà avvenire:
 - con versamento su c/c postale intestato al Comune di Venezia, o alla società affidataria di cui all'art. 34 del presente Regolamento;
 - tramite ordinativo d'incasso (reverse) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - tramite banca qualora questa abbia stipulato una convenzione con l'Amministrazione Comunale o con la società affidataria di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
2. Per le nuove concessioni di occupazione permanente di Spazi ed aree pubblici i concessionari devono versare il canone relativo al primo anno entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di concessione. La concessione può essere ritirata presso il Settore Tributi, che ne comunica per raccomandata l'emanazione, oppure spedita al concessionario, su sua richiesta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, già assoggettata ad imposta di bollo in modo virtuale. In quest'ultimo caso il richiedente può rinunciare alla concessione comunicandolo espressamente entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Inoltre sarà consegnato o inviato, a seconda dei casi, il documento di cui al comma 1 per la riscossione di un contributo commisurato alla tariffa giornaliera per la pulizia dell'area occupata**, di Euro 5,16 di diritti di segreteria (Legge 19/03/93 n° 68) per occupazioni edilizie, delle spese di sopralluogo, del deposito cauzionale, della somma dovuta per il rimborso della marca da bollo e dei diritti di segreteria di Euro 0,52.
3. Per le occupazioni permanenti già in essere, il settore Tributi invierà, entro la prima decade di febbraio, la richiesta di pagamento del canone informando altresì il contribuente a mezzo scheda tecnica delle caratteristiche delle occupazioni e dell'ubicazione della superficie di fatto occupata. Della scadenza dei pagamenti verrà data comunicazione alle Associazioni di categoria.
4. Qualora entro il 20 febbraio non fosse pervenuta al concessionario la richiesta di pagamento, questi dovrà chiedere al Settore Tributi il rilascio degli ordinativi d'incasso o dei bollettini postali necessari per il pagamento del canone.
5. La scadenza di pagamento del canone per le occupazioni permanenti è fissata al 28 febbraio; nel caso di importi superiori a Euro 258,00 sarà possibile scegliere anche la forma rateale le cui scadenze sono fissate nelle seguenti date: 28 Febbraio - 30 Aprile - 31 Luglio - 31 Ottobre. La Giunta Municipale per problematiche tecnico-operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento, per posticiparle ma mai per anticiparle.
6. Gli importi sono arrotondati all'euro superiore se i decimali superano 0,50; all'euro inferiore se i decimali non superano 0,50.
7. Per le occupazioni temporanee l'Ufficio trasmette il documento per la riscossione di cui al comma 1 unitamente alla scheda tecnica; l'atto di concessione può essere ritirato dal concessionario su presentazione dell'attestazione di pagamento o, se a lui richiesto, gli viene spedito, dopo la comunicazione anche via fax dell'avvenuto pagamento.

** N.B. Gli importi in euro indicati nel presente articolo sono stati stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 776 dell'8.11.2001 avente ad oggetto "Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canone Autorizzatorio per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari, Diritti sulle pubbliche Affissioni e Imposta Comunale sugli Immobili: conversione delle tariffe in euro".*

*** Comma così modificato con atto deliberativo del Commissario di competenza del Consiglio Comunale n. 36 del 28.2.2000.*

Art. 38

Tariffa per il canone di occupazione

(Nel presente articolo sono riportate le tariffe e il valore dei parametri in vigore dal 2013 giusta deliberazione n. 40 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 8.2.2013)

1. Il canone di occupazione si applica in base agli importi ed alle modalità di calcolo di cui alla seguente tariffa, rispettivamente per le occupazioni permanenti (parte I) e per quelle temporanee (parte II).

Parte I)

Occupazioni permanenti

A) occupazioni strumentali ad attività economiche su strade, aree, spazi pubblici, comprese le terrazze su specchi acquei, inclusi nelle aree indicate nell'allegato «A»

Il canone per le occupazioni permanenti risulta moltiplicando l'entità in metri dell'occupazione, calcolata ai sensi del precedente art. 29, per gli importi della tariffa base corrispondenti alla categoria di importanza dello spazio o area occupata, moltiplicati per i vari parametri elencati nella presente voce, applicabili in ragione della tipologia di attività, del valore economico e ambientale della disponibilità, della percentuale di spazio sottratta all'uso pubblico rispetto a quello disponibile, della presenza di installazioni e della tipologia e superficie di esse, della ubicazione del suolo occupato rispetto al luogo di esercizio dell'attività, alla previsione di limiti di tempo per l'occupazione rispetto all'arco della giornata.

Il calcolo verrà effettuato come dal seguente esempio:

Tariffa base euro 74,78

Parametri da prendere in considerazione: 1,98 - 2,88 - 1,5 - 1,2 - 1 - 1

Calcolo: $(74,78 \times 1,98 \times 2,88 \times 1,5 \times 1,2 \times 1 \times 1) \times n^{\circ} \text{mq. di occupazione}$

Tariffa base per ogni mq. per anno				(valore 1 euro = £. 1.936,27)
Categoria	1	euro	74,78	
Categoria	2	euro	57,02	
Categoria	3	euro	44,48	
Categoria	4	euro	29,80	
Categoria	5	euro	25,04	
Categoria	6	euro	17,79	

Le tariffe base di cui sopra sono incrementate del 100 % per le occupazioni individuate dall'art. 28, comma 3 bis, del presente regolamento.

PARAMETRI MOLTIPLICATORI

Tipologia per specifiche attività esercitate

- Commercio al minuto non ambulante e produzione artigianale di prodotti legati al turismo (specialità veneziane, vetri artistici ecc.); pubblici spettacoli	1,98
- Pubblici esercizi, alberghi e attività ricettive	1,82
- Commercio al minuto non ambulante di giornali, di fiori freschi e secchi, di prodotti alimentari, attività artigianali non legate al turismo	0,8
- Attività su aree adibite a mercato anche attrezzato	1
- Posteggi fissi e ambulanti destinati alla vendita di specialità veneziane e prodotti simili *	1
- Attività non comprese nelle ipotesi precedenti	1

* Voce aggiunta con deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/1/2011

Valore della disponibilità dell'area conseguente al pregio artistico o ambientale.

- Area Marciana e siti contermini	2,88
- Area di eccezionale valore artistico e ambientale	1,8
- Area di rilevante pregio artistico o ambientale	1,5
- Area di pregio artistico e ambientale	1,2
- Area senza pregio artistico e ambientale	0,8

Percentuale dello spazio disponibile nell'area sottratta all'uso pubblico:

- Fino al 15% dello spazio disponibile	1
- Dal 15,01 al 50% dello spazio disponibile	1,5
- Dal 50,01 al 70 % dello spazio disponibile	2
- Oltre il 70 % dello spazio disponibile	3

Modalità soggettive di utilizzo dell'occupazione quale impatto sul valore ambientale

- Senza installazioni	1
- Installazione di pedana, di transenna o fioriera	1,2
- Installazione di terrazza sull'acqua	1,5
- Installazione di copertura orizzontale fissa	1,5
- Installazione di struttura coperta e tamponata a esclusione dei chioschi	2
- Installazione di chioschi con superf. calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna (ivi compreso il tetto) inferiore a mq. 4	1
- Installazione di chioschi con superf. calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna	

(ivi compreso il tetto) compresa tra mq. 4,01 a mq. 10	1,2
- Installazione di chioschi con superf. calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna (ivi compreso il tetto), compresa tra mq. 10,01 a mq. 19	1,3
- Installazione di chioschi con superf. calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna (ivi compreso il tetto), superiori a mq. 19	1,4

Ubicazione del suolo occupato rispetto all'attività del concessionario

- Spazio adiacente all'attività	1
- Spazio non adiacente all'attività	1,2

In relazione alla durata della concessione nell'arco della giornata

- Concessione senza limiti di tempo nell'arco della giornata	1
- Concessione solo in ore serali e notturne	0,2

B) Occupazioni varie su strade, aree, ecc. non comprese nella lettera A) e incluse nell'allegato «B»

Tariffa base per anno per mq. (valore 1 euro = £. 1.936,27)

Categoria 1	euro	60,15
Categoria 2	euro	48,66
Categoria 3	euro	27,45
Categoria 4	euro	21,27
Categoria 5	euro	18,59
Categoria 6	euro	18,11

Occupazioni con imbarcazioni comprese nei canali di cui all'allegato «C»

Tariffa base per anno per mq.

Categoria 1	euro	51,08
Categoria 2	euro	51,08
Categoria 3	euro	51,08
Categoria 4	euro	51,08
Categoria 5	euro	51,08

Le tariffe base di cui sopra sono incrementate del 100% per le occupazioni individuate dall'art. 28, comma 3 bis, del presente regolamento.

Le tariffe base di cui sopra sono ridotte del 30% per le occupazioni con specchi o spazi acquei effettuate da cantieri veneziani che svolgono attività artigianali di rimessaggio natanti.

Si applicano inoltre le seguenti riduzioni della tariffa base:

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	RIDUZIONE DEL
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite in legno e non utilizzate per attività economiche – previa autocertificazione	85 %
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nella cat. 1 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione	44 %
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nella cat. 2 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione	64 %
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nelle cat. 3, 4 e 5 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione	69 %
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali individuati nella cat. 1 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP	30 %
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali individuati nelle cat. 2, 3, 4 e 5 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP	35 %

- occupazioni con tende fisse o retrattili e simili aggettanti direttamente su suolo pubblico: riduzione del 70%;
con messaggio pubblicitario: maggiorazione dell'importo di euro 53,20 al mq. per la categoria speciale, euro 21,28 al mq. per la categoria normale; il canone così definito non può essere inferiore a quanto determinato per l'anno 1998 per l'occupazione di suolo pubblico oltre all'imposta di pubblicità.
Le categorie "NORMALE " e "SPECIALE" del suddetto canone vengono identificate nell'allegato "D".
- per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in euro 0,65 (anno di riferimento: 2000) per utenza. L'ammontare complessivo del Canone non può essere inferiore a euro 516,00. L'importo per utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre

dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Venezia entro il 30 aprile di ciascun anno.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, purché quello del carburante sia uno solo, di capacità non superiore a 3.000 litri, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a mq. 4

Per ogni distributore	Per anno	(valore 1 euro = £. 1.936,27)
Centro abitato	euro 74,14	
Zone limitrofe	euro 49,03	
Sobborghi	euro 24,51	
Frazioni	euro 12,56	

Se il serbatoio sotterraneo del carburante è di capacità superiore a 3.000 litri, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri in più.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo è determinato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorando la tariffa, in ragione della capacità degli altri serbatoi, di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone viene applicato autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone di occupazione così determinato è riferito esclusivamente all'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione di suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubblici eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, sono soggetti al canone di occupazione secondo i criteri di cui ai punti A e B.

Parte II) Occupazioni temporanee

Per le occupazioni strumentali ad attività economiche delle aree indicate nell'allegato «A»

Le tariffe giornaliere di base sono pari ad un duecentesimo di quelle annue di cui al punto A della parte I; si applicano gli incrementi ed i parametri moltiplicatori ivi previsti.

Per le occupazioni di aree e spazi inclusi negli allegati «B» e «C»

Tariffa base giornaliera per mq. (valore: 1 euro = £. 1.936,27)

Categoria	1	euro	4,37
-----------	---	------	------

Categoria	2	euro	2,64
Categoria	3	euro	2,44
Categoria	4	euro	2,00
Categoria	5	euro	1,55
Categoria	6	euro	1,29

Le tariffe base di cui sopra sono incrementate del 100 % per le occupazioni individuate dall'art. 28, comma 3 bis, del presente regolamento.

Si applicano le seguenti riduzioni delle tariffe base, cumulabili se sussistono i presupposti di più di una:

- per le occupazioni con tende o simili: riduzione del 70%; se queste siano poste a copertura di uno spazio già concesso, l'ulteriore canone di occupazione si applica soltanto sulla eventuale sporgenza superiore a mezzo metro quadrato;
- per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione del 50% ;
- per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell'80%;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia insistenti su aree adibite a parcheggi a pagamento: riduzione del 30%;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, celebrative, sportive, assistenziali e del tempo libero: riduzione dell'80%;
- per le occupazioni in genere di durata non inferiore a 15 gg. riduzione del 50%.

Gli operatori precari di cui all'art. 3, D.L. 350/96, a cui sia stato assegnato provvisoriamente il posteggio, per la stessa superficie e durata, negli spazi occupati dai venditori ambulanti nei mercati rionali settimanali e bisettimanali per l'assenza del titolare della concessione, non sono soggetti né al Canone né alla TARSU giornaliera.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione del canone avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.

Per le occupazioni temporanee recanti messaggi pubblicitari si applicano le seguenti tariffe al mq. al mese:

(valore 1 euro = £. 1.936,27)

Categoria	1	euro	34,79
Categoria	2	euro	31,62
Categoria	3	euro	28,46
Categoria	4	euro	25,31
Categoria	5	euro	22,15
Categoria	6	euro	18,96

Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale: il canone di occupazione è determinato in misura forfetaria per la parte di strada effettivamente occupata, in base alle seguenti tariffe giornaliere:

I) occupazioni fino ad 1 Km lineare per una durata non superiore a 30 giorni:

(valore 1 euro = £. 1.936,27)

Categoria	1	euro	17,07
Categoria	2	euro	13,93
Categoria	3	euro	7,59
Categoria	4	euro	6,32
Categoria	5	euro	5,38
Categoria	6	euro	5,06

II) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria	1	euro	22,75
Categoria	2	euro	20,86
Categoria	3	euro	12,02
Categoria	4	euro	9,49
Categoria	5	euro	8,22
Categoria	6	euro	7,59

Per le occupazioni di cui ai punti I) e II) di durata superiore ai 30 gg. si applicano le seguenti tariffe:

III) fino a 90 gg :

- fino a 1Km lineare

Categoria	1	euro	21,37
Categoria	2	euro	18,35
Categoria	3	euro	10,12
Categoria	4	euro	8,22
Categoria	5	euro	7,27
Categoria	6	euro	6,96

- oltre 1 Km lineare

Categoria	1	euro	34,15
Categoria	2	euro	27,19
Categoria	3	euro	15,18
Categoria	4	euro	12,02
Categoria	5	euro	10,75
Categoria	6	euro	10,12

IV) Oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni :

- fino a 1 Km lineare

(valore 1 euro = £ 1.936,27)

Categoria	1	euro	25,93
Categoria	2	euro	20,86
Categoria	3	euro	12,02
Categoria	4	euro	9,49
Categoria	5	euro	8,22
Categoria	6	euro	7,59

- oltre 1 Km lineare

Categoria	1	euro	39,21
Categoria	2	euro	31,62
Categoria	3	euro	17,72
Categoria	4	euro	13,93
Categoria	5	euro	12,33
Categoria	6	euro	12,02

V) di durata superiore a 180 giorni :

- fino a 1 Km lineare

Categoria	1	euro	34,79
Categoria	2	euro	27,82
Categoria	3	euro	15,81
Categoria	4	euro	12,02
Categoria	5	euro	10,75
Categoria	6	euro	10,12

- oltre 1 Km lineare

Categoria	1	euro	51,86
Categoria	2	euro	42,37
Categoria	3	euro	24,03
Categoria	4	euro	18,35
Categoria	5	euro	16,45
Categoria	6	euro	15,81

Se le occupazioni di questo tipo attraversano strade di categorie diverse si applica la tariffa della categoria superiore, in base comunque ai chilometri reali di occupazione.

Art. 39 **Canone per impianti pubblicitari**

1. Il canone per impianti pubblicitari tipo “posters” (mq. 17) è così determinato

(valore 1 euro = £. 1.936,27)

in categoria normale senza luminosità	euro	6.511,07
in categoria normale luminosi o illuminati	euro	7.596,25
in categoria speciale senza luminosità	euro	8.138,84
in categoria speciale luminosi o illuminati	euro	9.224,02

2. Se l'impianto ha due facce o dimensioni doppie mt.12 X 3 cad. il canone raddoppia

3. Se l'impianto è di tipo prismaLux: tariffa unica euro 7.979,26

4. Il canone per impianti pubblicitari tipo “stendardi” (fino a mq. 3) è così determinato

In categoria normale:

tariffa unica euro	345,77	fino a mq. 1
euro	478,75	fino a mq. 2
euro	611,75,	fino a mq. 3

In categoria speciale:

tariffa unica euro	372,37	fino a mq. 1
euro	611,74	fino a mq. 2
euro	771,33	fino a mq. 3

5. Se l'impianto è a due facce la tariffa raddoppia.

Le categorie “NORMALE” e “SPECIALE” del suddetto canone vengono identificate nell'allegato “D”

Art. 39 bis *
Canone per occupazioni per riprese cinetelevisive

1. Il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per riprese cinetelevisive è determinato con riguardo alle fattispecie individuate nell'art. 18 bis nonché alle seguenti zone:
ZONA 1: Area di San Marco (definita come l'area delimitata dal Bacino di San Marco e dai rii di San Moisè, dei Barcaroli, dei Fuseri, del Scoacamin, dei Baretteri, di San Zulian, del Mondo, di San Zaninovo, di San Provolo, del Vin inclusi); Area di Rialto (definita come l'area delimitata dal Canal Grande e dai rii dei Meloni, di S. Apollinare, de le Beccarie inclusi); Campo San Bartolomeo e Salizada Pio X°, Canal Grande e affacci, Bacino di San Marco fino a Riva Schiavoni inclusa, Torcello
ZONA 2: le restanti zone di Venezia Centro Storico, Lido e Isole
ZONA 3: intero territorio comunale di terraferma
di cui alla cartografia allegata.
2. La tariffa del canone è riferita ad un'occupazione minima di mq. 100.
3. Le riprese cinetelevisive con troupe composta da 1 fino a 6 persone e attrezzatura leggera (un cavalletto, una telecamera, attrezzatura suono portatile) non sono soggette al pagamento di alcun canone.
4. La tariffa del canone può essere ridotta fino al 50% per le produzioni cinetelevisive che utilizzano almeno il 50% di professionalità locali, derivate dall'impiego di imprese e ditte individuali con sede legale nel Comune di Venezia, sul totale degli individui che compongono la troupe, con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta in sede di definizione delle tariffe.
5. Sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate per:
 - a. riprese per motivi di studio e/o a uso strettamente personale e/o amatoriale e/o per scopi educativo-didattici;
 - b. riprese finalizzate alla promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, e/o patrocinate, promosse e/o sostenute dal Comune di Venezia.

** Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21 giugno 2004.*

(Le tariffe per la determinazione del canone per riprese cinetelevisive sono determinate con deliberazione n. 40 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 8.2.2013)

Art. 40 Disposizioni finali

1. Qualora sia deliberato l'affidamento delle funzioni di liquidazione, accertamento o riscossione del canone, ed eventualmente di altre, ovvero solo di alcune di esse, ad una Società di cui all'art. 34 del presente Regolamento, a decorrere dal termine stabilito nella relativa delibera le norme del presente Regolamento che si riferiscono al "Settore Tributi" si applicano, per la materia affidata, alla suddetta Società affidataria.
2. Ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento, contenuta in altre deliberazioni di questo Comune, è abrogata.

Art. 41
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 142/90, entra in vigore dal 1° Gennaio 2000.

CITTA' DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO A	Delibera Giunta Comunale n. 1654 del 18/5/1995 Canone concessorio per l'occupazione del demanio stradale comunale – Determinazione della tariffa per l'anno 1995. Delibera Giunta Comunale n. 218 del 25/5/1996 Canone concessorio demanio stradale comunale - Fissazione nuovi termini di pagamento per il canone per gli anni 1995 e 1996 ed interpretazione autentica dei criteri di applicazione della tariffa.
ALLEGATI B e C	Classificazione di vie, strade e canali con categorie di appartenenza.
ALLEGATO D	Elenco delle categorie speciali relative ai mezzi pubblicitari.

Tutti gli allegati sono disponibili, su richiesta degli interessati, presso la Segreteria della Direzione Finanza, Bilancio e Tributi – Settore Gestione Tributi e Canoni (San Marco 4030 – Venezia).